

COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

0 Originale

0 Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 28 del 11.04.2024	OGGETTO: Autorizzazione transazione con la MULTISERVIZI Soc. Coop. Sociale Onlus – Sentenze Tribunale di Crotona n. 1073/2021 e TAR Calabria n. 01577/2023.
--	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **13,05**, in Savelli e nella Casa comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei signori:

01	Francesco SPINA	Sindaco	Presente
02	Antonio CERMINARA	Vicesindaco	Presente
03	Tommaso FRIGOLI	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Maria Rosa LARATTA.

Assume la presidenza il Sig. Francesco Spina, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Tribunale di Crotona con la sentenza n. 1073/2021, pubblicata il 27.12.2021, definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 633/2020 R.G. e condannava il Comune di Savelli al pagamento della somma complessiva di €. 6.199,97 verso la Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo;

- che, a fronte dell'inadempimento del Comune, all'esito di giudizio di ottemperanza promosso dalla Multiservizi con ricorso ex artt. 112 e ss., il TAR Calabria, con sentenza n. 01577/2023, pubblicata in data 04.12.2023, dichiarava l'obbligo del Comune di Savelli di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, all'esecuzione del giudicato di cui alla predetta sentenza

n. 1073/2021 del Tribunale di Crotone, nominava Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di San Giovanni in Fiore, in caso di inadempimento dell'amministrazione e condannava il Comune di Savelli al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in €. 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;

Preso atto che con nota PEC del 24.02.2024 il legale della Multiservizi, Avv. Salvatore Iannone, intimava all'Ente il pagamento della somma complessiva di €. 8.792,61 (di cui €. 6.199,97 per sorte capitale, €. 416,21 per interessi legali, €. 1.286,00 per onorari, €. 192,90 per spese generali 15%, €. 59,16 per CPA 4%, €. 338,37 per IVA 22% e €. 300,00 per contributo unificato);

Atteso che il Comune di Savelli, a seguito di interlocuzioni avute con il legale della Multiservizi, ha manifestato a controparte la volontà di risolvere bonariamente la controversia, compatibilmente con le attuali disponibilità di bilancio, proponendo in via transattiva, a saldo e stralcio di ogni pretesa, la corresponsione in un'unica soluzione della somma di €. 8.376,4 onnicomprensiva, con rinuncia della controparte agli interessi legali;

Ritenuto che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, poiché vantaggiosa per l'Ente;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che "*La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti*";

Verificato che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi;

Considerato che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

Rilevato che sul punto concordano le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama, da ultimo, la Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: "L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

Ritenuto, quindi, usando la terminologia della Corte dei Conti, Sezione regionale Piemonte nella delibera n. 20 del 18.02.2015, che gli accordi transattivi "presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con

riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Corte dei Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 n. 4 dell'11. 05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

Atteso che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.07.2000, V Sez.) riconosce che i debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in giudicato, al cui adempimento l'Amministrazione è vincolata e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell'ambito del sistema contabile dell'Ente, individuando le risorse per farvi fronte";

Preso atto:

- che, di norma, anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

- che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

- che uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una sentenza di ottemperanza;

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;

- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;

- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

Constatato che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

Considerato che il parere del Revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio (Cfr., *ex alteris*, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n. 181/PAR/2013, secondo cui "l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio"); conforme Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 5/2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, secondo cui "l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere

obbligatoriamente i pareri, è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”);

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a sottoscrivere per conto dell'Ente, l'atto di transazione di cui trattasi;

Dato atto che la spesa di cui trattasi troverà imputazione sul Cap. 124 “Liti e arbitraggi”, Codice 1.03.02.11.006 – Missione 01, Programma 02, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e che con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;

Vista l'allegata bozza di atto di transazione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la definizione transattiva della controversia di cui in narrativa, con la corresponsione, in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, della somma onnicomprensiva di €. 8.376,4, come dettagliata in narrativa, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa in ordine alle sentenze del Tribunale di Crotona n. 1073/2021 e del TAR Calabria n. 01577/2023 e di ogni atto connesso e conseguente;

3) di approvare l'allegato schema di transazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione dell'atto di transazione e al pagamento della somma complessiva di €. 8.376,4, con imputazione al Cap. 124 “Liti e arbitraggi”, Codice 1.03.02.11.006 – Missione 01, Programma 02, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Francesco Spina

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro Granieri

=====

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Francesco Spina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.04.2024;
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con lettera Prot. n. 1515 in data 18.04.2024, (art.125, D. Lgs. 267/2000);

Savelli, li 18.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Savelli, li 18.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.04.2024:

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Lgs. 267/2000);

Savelli, li 18.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta